



CITTÀ DI POTENZA

UNITA' DI DIREZIONE “ FISCALITÀ LOCALE ED ENTRATE PER SERVIZI”

Ufficio ICI

Oggetto: Imposta Municipale Propria - Aliquote da applicare per l'anno 2012.

Relazione istruttoria/illustrativa

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214, è istituita in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, l'Imposta Municipale Propria (IMU).

L'art. 151, comma 1, del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL), approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prevede che gli enti locali deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo.

Il successivo art. 172, comma 1, lett. e) del TUEL prevede che al bilancio di previsione siano allegate le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni.

Il termine per deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi degli enti locali, è stabilito dall'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Con Decreto del Ministero dell'Interno 2 agosto 2012, il termine di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è stato differito al 31 ottobre.

In deroga a quanto stabilito dalle norme sopra citate, l'art. 13, comma 12-bis del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 4, comma 5, della Legge 44/2012, ha previsto che i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione dell'IMU entro il 30 settembre 2012.

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare degli enti locali in materia di entrate, applicabile all'Imposta municipale propria in virtù del combinato disposto dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011.

Richiamati, ai fini dell'esercizio della potestà del consiglio comunale in materia di aliquote, i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, che fissa l'aliquota di base dell'Imposta municipale propria in misura pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i comuni di modificare tale aliquota, in aumento o in diminuzione, nella misura massima di 0,3 punti percentuali;

- il comma 7, che fissa un'aliquota ridotta dello 0,4 per cento per l'abitazione principale e relative pertinenze, con possibilità per i comuni di modificare tale aliquota, in aumento o in diminuzione, nella misura massima di 0,2 punti percentuali;
- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES) e per gli immobili locati;
- il comma 9-bis, per effetto del quale il Comune può ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga la predetta destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;
- il comma 10, ove si stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che, per gli anni 2012 e 2013, la detrazione è ulteriormente maggiorata dell'importo di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nella predetta unità immobiliare, fino ad un importo massimo di 400 euro al netto della detrazione di base.

Considerato che, ai sensi del su richiamato comma 10 dell'art. 13 del D.L. 201/2001, i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, e che, tuttavia, in tal caso, è preclusa la possibilità per il comune di stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione.

Tenuto conto che il sopra citato comma 12-bis dell'art. 13 del D.L. 201/2011 stabilisce che, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, lo Stato provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dallo stesso articolo 13 per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012.

Dato atto che:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
- a norma dell'art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 504/92, richiamato dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs. 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall'imposta nel Comune di Potenza in quanto rientrante tra i comuni montani o di collina riportati nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993;
- a norma dell'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 sono altresì esenti i fabbricati rurali strumentali ubicati in comuni montani o parzialmente montani individuati dall'elenco dei comuni italiani dell'ISTAT, tra i quali rientra il Comune di Potenza;
- a norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- in base all'art. 4, comma 12 quinquies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima

assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;

- in attuazione della facoltà prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
- ai sensi del comma 11 dell'art. 13 del DL 201/2011, è riservata allo Stato la quota d'imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando l'aliquota base di cui al comma 6 dello stesso articolo 13 alla base imponibile di tutti gli immobili, fatta eccezione per le seguenti fattispecie per le quali l'imposta va versata interamente al Comune:
 - abitazioni principali e relative pertinenze;
 - casa coniugale assegnata all'ex coniuge nei casi di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
 - alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
 - abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;
 - abitazioni possedute nel Comune di Potenza, a titolo di proprietà o usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;
- alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le detrazioni previste dall'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, nonché le detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dal Comune.

Considerato che

- le risorse assegnate ai comuni nell'ambito del federalismo fiscale, ed in particolare quelle assegnate al Comune di Potenza, subiscono nell'anno 2012 una notevole riduzione, dovuta ai tagli disposti dall'art. 14 del D.L. 78/2010 e dall'art. 28, comma 7, del D.L. 201/2011 al fondo sperimentale di riequilibrio, previsto dall'art. 2 del D.Lgs 23/2011;
- a seguito dell'entrata in vigore dell'imposta municipale propria i contribuenti non sono più tenuti al pagamento dell'IRPEF dovuta fino al 2011 sui redditi fondiari degli immobili non locati e delle relative addizionali, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 23/2011;
- per effetto del disposto dell'art. 13, comma 17, del D.L. 201/2011, il Comune subisce un'ulteriore riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio in misura corrispondente al maggior gettito, ad aliquote base, conseguito nell'anno 2012 dall'imposta municipale propria rispetto alle stime operate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 6 giugno 2012, con la quale viene prevista, tra l'altro, la possibilità di un'agevolazione IMU in favore dei proprietari di immobili che, nell'ambito del progetto "Contratti Assistiti", abbiano stipulato un contratto a canone agevolato con soggetti a basso reddito e siano stati ammessi ai relativi incentivi.

Ritenuto, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse e garantire nel rispetto degli equilibri di bilancio il mantenimento e la corretta gestione dei servizi erogati da questo Ente, di modificare le aliquote del tributo come segue:

- aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, aumento dello 0,3 per cento (da 0,76% a 1,06%);
- aliquota prevista per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, aumento dello 0,1 per cento (da 0,4% a 0,5%).

Ritenuto, altresì, opportuno prevedere l'aliquota agevolata dello 0,76% relativamente alle abitazioni concesse con contratto a canone agevolato a soggetti a basso reddito, i cui proprietari siano stati ammessi, ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 6 giugno 2012, agli incentivi previsti per i cosiddetti "Contratti Assistiti".

Considerato che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie per l'invio e la pubblicazione del regolamento dell'Imposta municipale propria, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dall'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011.

Visti:

- l'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'anticipazione sperimentale dell'Imposta municipale propria;
- l'art. 9 del Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'applicazione dell'Imposta municipale propria;
- il Titolo I, Capo I, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'istituzione dell'Imposta comunale sugli immobili, limitatamente agli articoli ed ai commi espressamente richiamati dal D.L. 201/2011 e dal D.Lgs. 23/2011;
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta municipale propria.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, si propone di adottare la seguente

DELIBERAZIONE

1. Modificare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2012, stabilite dall'art. 13 del D.L. 201/2011, come segue:

- aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, aumento dello 0,3 per cento (da 0,76% a 1,06%);

- aliquota prevista per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, aumento dello 0,1 per cento (da 0,4% a 0,5%).
- 2. Prevedere l'aliquota agevolata dello 0,76% per le abitazioni concesse con contratto a canone agevolato a soggetti a basso reddito, i cui proprietari siano stati ammessi, ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 6 giugno 2012, agli incentivi previsti per i cosiddetti "Contratti Assistiti".
- 3. Mantenere invariata la detrazione prevista dal comma 10 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi e per le relative pertinenze, nella misura di euro 200, fino a concorrenza dell'imposta dovuta per tali unità.
- 4. Trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività e comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012.

**Il Dirigente dell'Unità di Direzione
Fiscaltà Locale ed Entrate per Servizi
Avv. Salvatore Monserrati**

**L'Assessore alla Programmazione economica e
finanziaria, Provveditorato, Affari Legali, Personale
Dott. Federico PACE**

Potenza, 28 agosto 2012

Sulla presente proposta, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.4.2000 n. 267 (T.U. Enti Locali) si esprime il seguente **parere:**
FAVOREVOLE

Potenza, 28 agosto 2012

**Il Dirigente dell'Unità di Direzione
Fiscaltà Locale ed Entrate per Servizi
Avv. Salvatore Monserrati**

Sulla presente proposta, in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.4.2000 n. 267 (T.U. Enti Locali) si esprime il seguente **parere:**
FAVOREVOLE

Potenza, __ agosto 2012

**Il Dirigente dell'Unità di Direzione
Bilancio e Finanze
Ing. Rosario Pompeo LAGUARDIA**